



COMUNE DI RIMINI
SETTORE MARKETING TERRITORIALE - WATER FRONT E
NUOVO DEMANIO

ORDINANZA BALNEARE COMUNALE N. 1/2021

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs 112/98

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale";

VISTA la delibera del Consiglio Regionale n. 468 del 06.03.2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 9/02";

VISTI gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 4 dicembre 1993 n. 494 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400" e successive modificazioni;

VISTA l'Ordinanza Balneare n. 1/2019 della Regione Emilia Romagna, come successivamente modificata ed integrata, con la quale è stato disciplinato l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo comprendente il territorio costiero dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica;

DATO ATTO che l'Ordinanza Regionale di cui sopra attribuisce alle Amministrazioni comunali competenti per territorio la possibilità di disciplinare talune materie con propria ed apposita ordinanza;

VISTA l'Ordinanza balneare regionale straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus n. 1/2021;

VISTO il vigente Piano dell'Arenile ed in particolare l'art. 27 che in materia di strutture d'ombreggio introduce densità diverse a seconda delle varie zone dell'arenile;

CONSIDERATA la diversa configurazione geomorfologica dell'arenile della zona Nord rispetto a quello della zona Sud;

VISTI in particolare l'art. 1, punto 9, dell'Ordinanza balneare regionale n. 1/2019 e l'art. 1, punto 9, dell'Ordinanza balneare regionale straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus n. 1/2021 che consentono ai Comuni di stabilire termini, criteri e modalità diverse per la disciplina degli arenili al fine di incrementare la qualità dell'offerta turistica e delle misure di prevenzione del coronavirus;

SENTITE le Associazioni di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni contenute nell'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2019 nel testo vigente, nell'Ordinanza balneare regionale straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus n. 1/2021 e nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Rimini;

ORDINA

Articolo 1 - Accesso in spiaggia

E' vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 1,00 alle ore 5,00 del mattino, ad eccezione dei concessionari/affidatari e dei loro dipendenti, dei soggetti in possesso di apposita autorizzazione, dei soggetti fruitori delle attività autorizzate oltre detto orario ed in occasione di manifestazioni realizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Ogni concessionario è obbligato a realizzare percorsi ai fini di rendere accessibile ogni singolo corpo edilizio a persone diversamente abili, mantenendo inalterate le misure massime di larghezza dei percorsi previste dal vigente Piano dell'arenile; a tal fine sarà escluso dal computo della superficie coperta pavimentata il percorso che dalla linea di marciapiede arriva sino alla battigia.

Articolo 2 - Prescrizioni sull'uso delle spiagge

La fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, nelle zone sotto indicate è determinata come segue:

- metri 5,00 nella zona di Rimini Nord dal confine con il Comune di Bellaria fino al porto canale;

- metri 20,00 nella zona di Rimini Sud dal bagno 1 sino al confine con il Comune di Riccione.

Le misure di cui sopra debbono calcolarsi con riferimento al medio mare.

In ogni caso anche la fascia di spiaggia non in concessione antistante gli stabilimenti balneari è riservata unicamente al transito ed in essa è vietata la sosta per prendere il sole.

A ciascun concessionario dell'attività di locazione di imbarcazioni e natanti è consentito installare nella fascia di libero transito, in sostituzione dell'ombrellone, un solo gazebo aperto della superficie massima di mq. 10 in corrispondenza di ogni posteggio. Ai medesimi, previo consenso dei concessionari degli stabilimenti balneari, è consentita altresì la posa in essere di tubazioni e canaline rispettivamente per l'erogazione di acqua ed energia elettrica.

I soggetti autorizzati alla locazione di natanti ed i titolari di autorizzazioni all'esercizio di scuola di vela e di surf devono provvedere a collocare i medesimi, e la relative attrezzature, in modo tale da preservare la fruibilità dell'accesso al mare, il libero transito sulla battigia e la visibilità da parte degli utenti, in particolar modo in corrispondenza delle pedane che conducono alla battigia.

Esclusivamente nella zona di Rimini Nord, considerata la minore profondità della fascia di libero transito e allo scopo di preservarne la fruibilità nonché di non intralciare l'eventuale passaggio dei mezzi di soccorso e non ostacolare la normale attività di salvataggio, i titolari di concessioni demaniali marittime autorizzati anche all'attività di locazione di imbarcazioni e natanti potranno essere autorizzati, previa richiesta all'Ufficio Demanio Marittimo, a collocare i natanti in dotazione anche nello specchio acqueo immediatamente prospiciente all'area in concessione. L'ormeggio dei natanti, nel rispetto del Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Rimini approvato dalla Capitaneria di Porto di Rimini con Ordinanza n. 11/2009, alla quale si rinvia per ogni contenuto non espresso nella presente norma, dovrà avvenire con corpi morti esclusivamente destinati a tale scopo e segnalati con boe galleggianti, in orari diurni e in un numero massimo di n. 2 unità ogni 15 metri lineari di fronte mare della concessione demaniale marittima, alle ulteriori condizioni che saranno specificate nell'autorizzazione eventualmente rilasciata.

Esclusivamente ai soggetti che gestiscono centri nautici è consentito dalle ore 6,00 alle ore 8,00 e dalle ore 13,00 alle ore 14,00 il trasporto sull'arenile di taniche per il rifornimento dei natanti a motore; resta fermo il divieto di deposito e stoccaggio di carburante sull'arenile.

Sull'area in concessione i concessionari possono posizionare impianti interrati di adduzione e distribuzione dell'energia elettrica, del gas, dell'illuminazione e dell'acqua, nonché impianti per il collegamento wi-fi ad Internet, nel rispetto delle normative vigenti.

Ai fini di tutela e sicurezza delle strutture balneari nonché per una maggiore fruibilità delle spiagge, nel rispetto delle normative vigenti, i concessionari dovranno installare impianti per l'illuminazione e per la videosorveglianza.

Nel periodo compreso tra il 29 maggio ed il 12 settembre 2021 gli impianti di illuminazione di cui sopra devono rimanere accesi dal tramonto all'alba negli stessi orari previsti per l'illuminazione pubblica.

Ai fini della tutela dell'ambiente, sulle spiagge del Comune di Rimini è vietata la vendita di bevande in bicchieri di plastica usa e getta e la distribuzione ai clienti sia di bicchieri sia di cannucce in plastica usa e getta; è consentito vendere bevande in bicchieri di carta monouso o di materiale compostabile monouso o, infine, di materiale plastico lavabile in lavastoviglie e riutilizzabile nonché distribuire ai clienti bicchieri e cannucce monouso di carta o di materiale naturale o comunque compostabile.

A seconda della tipologia di bicchieri e cannucce monouso eventualmente utilizzati nel punto vendita (bar, ristorante o risto-bar), i concessionari interessati dovranno farsi carico di comunicare adeguatamente alla clientela la tipologia di materiale se carta o compostabile e, nel caso, di collocare negli spazi comuni dell'attività contenitori per il corretto conferimento dei rifiuti.

Sulle spiagge del Comune di Rimini è altresì vietato fumare sulla battigia.

Articolo 3 - Disciplina delle aree in concessione per strutture o stabilimenti balneari

Al fine di incrementare la qualità dell'offerta turistica, ampliare i servizi di spiaggia, consentire la permanenza delle persone sull'arenile sino alla cena e offrire in via generale, quale misura di contrasto al diffondersi del COVID – 19, maggiore disponibilità di spazi fruibili all'aperto, nel periodo dal 29 maggio al 12 settembre, i concessionari degli stabilimenti balneari devono garantire ai clienti la possibilità di permanere negli stabilimenti balneari medesimi e di utilizzare i servizi igienici perlomeno sino alle ore 22,00.

Nella zona di Rimini Nord (dal confine con il Comune di Bellaria al deviatore del Marecchia) il limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file diverse deve garantire una superficie minima ad ombrellone di mq. 18 a paletto.

Nella zona di Rimini Sud (dal deviatore del Marecchia al confine con il Comune di Riccione) il limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file diverse deve garantire una superficie minima ad ombrellone di mq. 15 a paletto, ad eccezione delle macrozone n. 10 e n. 11 del vigente Piano dell'arenile (dal bagno n. 99 al bagno n. 130) in cui il limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file diverse deve garantire una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 a paletto.

In ogni caso la distanza tra le fila perpendicolari alla battigia non può essere inferiore a ml. 3.

Le distanze minime suindicate devono essere rispettate anche tra gli ombrelloni installati a confine tra stabilimenti balneari. Al confine con la spiaggia libera gli ombrelloni possono essere posizionati ad una distanza minima da detto confine di ml. 2,00.

Dal centro del sistema di ombreggio alle pedane dello stabilimento balneare dovrà essere mantenuta una distanza minima di almeno ml. 2,00

Dovrà in ogni caso essere rispettato il parametro di qualità previsto per la fascia C nell'art. 27 punto 3 del vigente Piano dell'Arenile.

Conformemente a quanto stabilito dall'Ordinanza Regionale, i concessionari di stabilimento balneare devono delimitare il fronte a mare dell'area in concessione mediante una plancia riportante il significato delle bandiere di segnalazione nonché l'indicazione della fascia riservata al libero transito, ovvero altro elemento riconoscibile.

Agli ingressi degli stabilimenti balneari i concessionari possono collocare una plancia per la pubblicità degli alberghi ed una per le informazioni degli stabilimenti balneari; le plance di cui sopra dovranno essere di modello unico e realizzate conformemente alle prescrizioni del vigente Piano dell'arenile. Sull'area in concessione possono essere installate altresì bandiere nazionali ed internazionali e/o recanti informazioni di servizio.

Per favorire un maggior decoro urbano i concessionari balneari potranno realizzare schermature dell'area in cui sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti dati in dotazione dal gestore del servizio; le schermature dovranno essere realizzate:

- in struttura metallica o di legno con listelli orizzontali faccia vista di colore bianco o legno naturale; i listelli dovranno avere una larghezza pari a cm. 10 e distare tra loro da cm. 1 a cm. 3 circa;
- con pali in legno infissi nella sabbia ad opportuna distanza atti a sostenere un telo in PVC o tessuto non trasparente di colore bianco/beige/sabbia;
- con piante contenute in fioriere o piantate direttamente nel suolo purché creino una barriera visiva efficace e di gradevole impatto visivo.

L'altezza totale delle schermature dovrà essere tale da impedire la vista dei contenitori e non dovrà comunque superare ml. 1,70 dal suolo.

I concessionari di stabilimento balneare, al fine di ottenere una maggior raccolta differenziata, potranno collocare lungo le passerelle cestini per la raccolta dei rifiuti in tre tipologie: plastica-lattine, carta-cartone e indifferenziato.

I concessionari di stabilimento balneare potranno ricoverare nell'area in concessione un natante di eventuali richiedenti; parimenti i soggetti autorizzati alla locazione di natanti potranno ospitare nella fascia di libero transito in cui svolgono la loro attività un natante di eventuali richiedenti.

Quanto sopra potrà essere effettuato previa comunicazione all'Ufficio Demanio con indicazione delle generalità dei proprietari dei natanti e a condizione che i natanti ricoverati e/o ospitati siano assicurati, tenuti in ordine, pulizia e privi di attrezzatura.

Articolo 4 – Prescrizioni per il transito dei veicoli destinati alla pulizia e manutenzione delle spiagge e prescrizioni per le aree di accoglienza di animali domestici

Esclusivamente ai mezzi utilizzati per la pulizia delle spiagge e per la manutenzione pubblica è consentito, in via ordinaria, transitare e sostare sull'arenile dalle ore 20,00 di sera alle ore 9,00 del mattino. In via eccezionale, per eventi non ordinari che intensificano la presenza dei rifiuti in spiaggia che comportano la necessità di interventi di manutenzione, la completa esecuzione del servizio di pulizia delle spiagge e di manutenzione potrà protrarsi anche oltre le ore 9.00.

Ad eccezione dei veicoli utilizzati dai concessionari per le attività di cui al punto 3 dell'Ordinanza Regionale n. 2/2004 svolte al di fuori del periodo dell'attività balneare, che sono soggetti a comunicazione al Comune competente, e dei veicoli di cui all'art. 4 lett. g) dell'Ordinanza Balneare Regionale, qualunque altro mezzo che acceda sull'arenile dovrà ottenere l'autorizzazione direttamente dal Comune.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano per l'intero periodo fino all'entrata in vigore dell'Ordinanza balneare comunale per la stagione 2022.

I velocipedi non potranno transitare o sostare sull'arenile, salvo che non siano condotti a mano nell'area individuata quale fascia A dal vigente Piano dell'arenile. I concessionari dovranno installare piazzole di sosta per il parcheggio delle biciclette delle dimensioni massime previste dal Piano medesimo, ovvero con profondità di ml.3,50 e con fronte pari al 35% dell'intero fronte della concessione.

Le piazzole di sosta per le biciclette dovranno realizzarsi con materiali uniformi a quelli già autorizzati nello stabilimento balneare e/o comunque nel rispetto del concetto di uniformità delle finiture che caratterizzano lo stabilimento medesimo; le stesse dovranno essere di uso pubblico generale e non riservate in via esclusiva ai clienti dello stabilimento balneare.

Le aree per l'accoglienza di animali domestici devono essere realizzate secondo le previsioni contenute nell'Ordinanza Balneare Regionale e nel rispetto di quanto disposto dall'Ausl, previa comunicazione al

Comune competente redatta esclusivamente mediante il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio da quest'ultimo predisposto, con allegata planimetria dell'area allo scopo destinata.

Articolo 5 - Disciplina particolare dei servizi di salvamento e della sicurezza della balneazione

L'assistente bagnanti espleta il proprio servizio dalle ore 9,30 alle ore 18,30. E' consentita l'interruzione totale del servizio dalle 13,00 alle 14,00, dandone comunicazione con l'innalzamento della bandiera rossa.

Presso ogni stabilimento o struttura balneare dovrà essere disponibile un'ideale imbarcazione di emergenza pronta per l'uso e riportante la scritta "EMERGENZA"; laddove intervengano accordi tra più concessionari aventi zone a mare di limitata ampiezza tale imbarcazione può essere posizionata ogni 50,00 metri.

Al fine di salvaguardare l'incolumità dei bagnanti, ai concessionari dei pontili d'imbarco è fatto obbligo sia di apporre apposita segnaletica al fine di impedire la balneazione a ridosso dei pontili sia di delimitare lateralmente i pontili con due linee di boe concatenate di colore arancione fissate stabilmente ai pontili.

Articolo 6 - Disciplina del commercio, dell'attività fotografica e ritrattistica ambulanti e delle scuole di vela, nuoto e surf.

Lungo le spiagge del Comune di Rimini, nella fascia di libero transito ed esclusivamente ai soggetti in possesso di apposita autorizzazione demaniale, è consentito, a condizione che venga garantita l'applicazione di tutte le misure atte a garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento e l'applicazione delle misure di cui ai Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19, l'esercizio del commercio e dell'attività fotografica e ritrattistica in forma ambulante nonché l'attività di scuole di vela, di nuoto e di surf secondo le prescrizioni e le modalità contenute in specifica disciplina amministrativa, ed alle condizioni indicate nella suddetta autorizzazione demaniale.

E' comunque vietata l'introduzione in spiaggia e nelle aree demaniali marittime adiacenti di beni ed articoli destinati all'esercizio del commercio da parte di persone non munite dell'autorizzazione di cui al comma 1.

Articolo 7 – Merchandising e delivery.

Ai concessionari di stabilimento balneare e di bar- ristorante è consentita l'attività di merchandising nelle forme e secondo le modalità stabilite da un'apposita disciplina da emanarsi a cura dell'Amministrazione Comunale. L'attività di cui sopra potrà essere svolta esclusivamente dai concessionari espressamente autorizzati.

Sulle spiagge del comune di Rimini, durante la stagione balneare estiva, al fine di contrastare la diffusione del virus COVID 19 e, quindi, per evitare assembramenti nei locali e favorire la permanenza all'aria aperta, nel rispetto delle norme igienico- sanitarie e di sicurezza, è consentito ai soggetti in possesso dei requisiti e dei permessi previsti dalla legislazione vigente (pubblici esercizi, ristoranti, laboratori artigianali di generi alimentari, ecc...) consegnare cibo su ordinazione.

Per svolgere il servizio di cui sopra dovranno essere utilizzati piatti, bicchieri o altro realizzati esclusivamente con i materiali previsti nell'articolo 2 del presente provvedimento.

Articolo 8 – Orari per la diffusione di messaggi pubblicitari ed annunci per trasporto passeggeri

Gli impianti fissi autorizzati alla diffusione sonora di messaggi pubblicitari mediante l'impiego di megafoni, altoparlanti e di ogni altro mezzo di propaganda acustica, possono essere messi in funzione solo nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico vigente ed esclusivamente nei seguenti orari:

Mattino: dalle ore 11,00 alle ore 11,40;

Pomeriggio: dalle ore 17,00 alle ore 17,40 nei mesi di Maggio – Giugno – Luglio e Agosto; dalle ore 16,30 alle ore 17,10 nel mese di Settembre.

La diffusione degli annunci da parte dei titolari di imbarcazioni adibite al trasporto di passeggeri è consentita per un massimo di 10 minuti per ciascuna delle seguenti fasce orarie: 9,30/10,00 - 11,30/12,30 - 17,30/18,30.

Articolo 9 - Disposizioni finali

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza. I trasgressori saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente dalle autorità a ciò preposte.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Catia Caprili)
- documento sottoscritto digitalmente-